SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2012, n. **26**.

Regolamento riguardante le modalità di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13, 14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II – bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;

Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, la necessità di definire le modalità di consultazione e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione delle procedure più congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo gestionale;

Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per la predisposizione delle manovre di bilancio;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2009;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;

Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Gestione del SIOPE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è il titolare dei dati conservati nel SIOPE.

2. La Banca d'Italia è responsabile della gestione e sviluppo della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e provvede all'attività necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.

Art. 2.

Accesso diretto al SIOPE

1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati:

a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonché la programmazione degli interventi sul territorio;

b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.

Art. 3.

Modalità per l'accesso diretto

1. L'accesso diretto alla Banca dati è effettuato mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'identità elettronica (CIE) nonché della Carta

Regionale dei Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla normativa vigente per CNS e CIE. Nelle more della diffusione dei certificati digitali è consentito l'accesso anche mediante userid e password rilasciate dalla Banca d'Italia.

2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante legale, comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *b)*, chiedono di accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password.

4. Con le stesse modalità previste per la richiesta di utenza è obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.

Art. 4.

Accesso ai dati della tesoreria unica

1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione della propria contabilità speciale con le modalità previste all'articolo 3. A tale scopo all'interno del sito SIOPE è istituita una specifica sezione.

Art. 5.

Utilizzo delle utenze

1. La userid e la password sono strettamente personali ed il loro uso è consentito solo agli utenti autorizzati per le finalità indicate all'articolo 2. L'utente si obbliga a custodirle e a salvaguardarne la segretezza.

2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della password, l'utente si obbliga a darne comunicazione nel più breve tempo possibile, mediante invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo siope@bancaditalia.it richiedendo l'assegnazione di una nuova userid e/o di una nuova password.

Art. 6.

Accesso indiretto al SIOPE

1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell'ambito di attività di studio ed analisi riguardanti l'attività finanziaria delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a singoli enti.

2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati.

3. Nel sito www.siope.tesoro.it è pubblicato l'elenco delle richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Non è consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalità diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I tempi e le modalità di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 6, 13, 14 e 15 della citata legge n. 196 del 2009:

"Art. 6. *Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi*

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
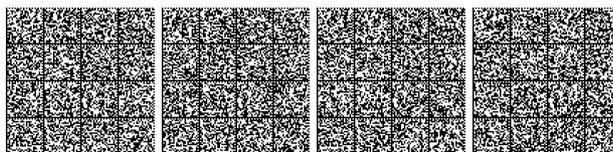
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione."

"Art. 13. *Banca dati delle amministrazioni pubbliche*

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati."

"Art. 14. *Controllo e monitoraggio dei conti pubblici*

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazio-

nale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6."

"Art. 15. *Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici*

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.".

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

"Art. 19. *Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari*.

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-*bis*. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*.".

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

"Art. 50. *Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.".

La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),è pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

Si riporta il testo del Titolo II bis (che comprende gli articoli 102 bis e 102 *ter)* della citata legge n. 633 del 1941:

"TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

Diritti e obblighi dell'utente

CAPO I

Diritti del costitutore di una banca di dati

Art. 102-*bis*. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto

di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Art. 102-*ter*. 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.".

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. *Regolamenti*.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 8. *Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

Note all'art. 7:

Per il riferimento al testo dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

12G0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011, n. **237**.

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA ALLO SPORT

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso una specifica prova attitudinale;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

Considerato che, con decisione del 25 luglio 2000 e del 1° giugno 2001, la Commissione Europea, in seguito a richiesta di deroga presentata da Germania, Francia, Italia e Austria, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio per il riconoscimento di determinate formazioni professionali nell'ambito sportivo, ha autorizzato l'Italia ad imporre una prova attitudinale ai candidati che chiedano lo stabilimento o lo svolgimento di una libera prestazione di servizi in Italia, nel caso in cui siano presenti differenze sostanziali tra la loro formazione e quella richiesta nello Stato membro ospitante;

Visto l'articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorità competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco di materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate nei titoli di formazione del richiedente;

Vista la nota del Presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani in data 26 luglio 2011 attestante l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle modalità di accertamento della professionalità necessaria per il rilascio del titolo di maestro di sci e nelle more dell'introduzione, anche nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (nota del 18 luglio 2011) delle prove già applicate nei corsi di formazione professionale nelle restanti regioni e province autonome, denominate eurotest ed eurosecuritè;

Considerata, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard, le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Sentiti il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani e la Federazione italiana sport invernali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3847/2011 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;

Vista la nota prot. USS_SPORT n. 0006068 in data 8 novembre 2011 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) «autorità competente» l'autorità di cui all'articolo 5, lettera *a)* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport;

c) «richiedente» il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d) «struttura» il Collegio nazionale dei maestri di sci italiani con il quale l'Ufficio per lo Sport sottoscrive apposita convenzione per lo svolgimento delle prove attitudinali;

e) «Conferenza di servizi» la Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali;

f) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Capo Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

Avvio delle procedure

1) Il richiedente trasmette all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

2) Allo stesso Ufficio per lo Sport è trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 3.

Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1) L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 1, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza di servizi.

2) La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente, redigendo apposito verbale.

3) Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con motivato decreto direttoriale, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4) L'Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza di servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame.

5) Il decreto di riconoscimento è rilasciato dall'Ufficio per lo Sport solo a seguito del superamento della prova attitudinale.

Art. 4.

Misure compensative

1) Nell'ambito delle procedure di cui al precedente articolo 3, qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo, il riconoscimento

può essere subordinato al compimento di una prova attitudinale stabilita dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.

2) Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al superamento della misura compensativa, compete all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della misura compensativa.

3) La prova attitudinale prevista dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione. Essa si articola in una prova tecnica ed una teorica, e verte sulle materie individuate nel decreto direttoriale di cui al precedente articolo 3, comma 4, in conformità ai contenuti e alle materie indicate dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.

4) La prova tecnica consiste in una dimostrazione di competenze e abilità inerenti l'esercizio della professione, riferite a casi operativi.

5) Alla prova orale il candidato può accedere previo superamento della prova tecnica.

6) La prova attitudinale si svolge presso sedi decentrate da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la «struttura» e l'Ufficio per lo Sport.

7) Della data, del luogo e dell'ora della prova è data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri indicati all'articolo 8 per l'espletamento della prova attitudinale.

8) Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo è disposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 5.

Elenco delle discipline

1) Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo, sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento delle misure compensative di cui al precedente articolo 4, conformemente a quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81:

a) Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;

b) Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

c) Pericoli in montagna:

conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia;

sicurezza sulle piste da sci;

d) Normativa:

conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci delle località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attività svolta con i minori.

2) Ai fini dello svolgimento delle misure compensative, i richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche; l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana.

Art. 6.

Commissione d'esame.

1) La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale è nominata con decreto del Capo dell'Ufficio per lo Sport.

2) Fanno parte della Commissione:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport, con funzioni di Presidente;

un rappresentante designato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;

un rappresentante designato dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o da un collaboratore amministrativo dell'Ufficio per lo Sport.

Art. 7.

Valutazione della prova attitudinale

1) La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la Commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

2) Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato.

3) In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

4) In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile.

5) Costituisce valida giustificazione la documentata insorgenza di un imprevisto o di una causa di forza maggiore, che ha oggettivamente impedito al candidato di presentarsi nella data fissata per le prove attitudinali.

6) A seguito del superamento della prova attitudinale, l'Ufficio per lo Sport rilascia al richiedente il decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale.

Art. 8.

Oneri finanziari

1) Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalità indicate dal Collegio nazionale dei maestri di sci.

2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e sue successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 2011

Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport
CRIMI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 113

12G0045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2012.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2012 - 12 luglio 2012).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2012;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,625 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2012 al 12 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 156

12A03410

DECRETO 14 marzo 2012.

Accertamento dell'irregolare e del mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale dell'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Viste le ordinanze del prefetto della provincia dell'Aquila n. 3920 del 5 febbraio 2012, n. 3922 del 6 febbraio 2012 e n. 3925/gab del 6 febbraio 2012 nonché le disposizioni prefettizie del 7 e dell'8 febbraio 2012, con cui si ordinava la chiusura degli uffici pubblici della provincia per i giorni 6 ed 8 dello stesso mese e, per quanto concerneva gli uffici giudiziari di giustizia civile, penale ed amministrativa, nonché le commissioni tributarie, si disponeva per essi l'obbligo di garantire, nella giornata del 7 febbraio 2012, un presidio deputato alla trattazione degli affari urgenti ed indifferibili;

Vista la lettera n. 97 del 9 febbraio 2012, con cui il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale dell'Aquila ha comunicato l'irregolare funzionamento dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 7 febbraio 2012 ed il suo mancato funzionamento nei giorni 6 ed 8 febbraio 2012, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alle predette disposizioni prefettizie, così determinandone l'irregolare funzionamento nel giorno 7 febbraio 2012 e la sua chiusura nei giorni 6 ed 8 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della Commissione tributaria provinciale dell'Aquila nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il garante del contribuente per la regione Abruzzo, che con nota n. 86/Az/12 G.C. del 24 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di irregolare e di mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta l'irregolare funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale dell'Aquila dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 7 febbraio 2012 ed il suo mancato funzionamento nei giorni 6 ed 8 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03292

DECRETO 14 marzo 2012.

Accertamento dell'irregolare e del mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Viste le ordinanze del prefetto della provincia dell'Aquila n. 3920 del 5 febbraio 2012, n. 3922 del 6 febbraio 2012 e n. 3925/gab del 6 febbraio 2012 nonché le ulteriori disposizioni prefettizie del 7 e dell'8 febbraio 2012, con cui si ordinava la chiusura degli uffici pubblici della provincia per i giorni 6 ed 8 dello stesso mese e, per quanto concerneva gli uffici giudiziari di giustizia civile, penale ed amministrativa, nonché le commissioni tributarie, si disponeva per essi l'obbligo di garantire, nella giornata del 7 febbraio 2012, un presidio deputato alla trattazione degli affari urgenti ed indifferibili;

Vista la lettera n. 307 del 9 febbraio 2012, con cui il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo ha comunicato l'irregolare funzionamento dalle ore 9,00 alle ore 15,00 del 7 febbraio 2012 ed il suo mancato funzionamento nei giorni 6 ed

8 febbraio 2012 della segreteria stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alle predette disposizioni prefettizie, così determinandone l'irregolare funzionamento per il giorno 7 febbraio 2012 e la sua chiusura nei giorni 6 ed 8 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della Commissione regionale per l'Abruzzo nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il garante del contribuente per la regione Abruzzo, che con nota n. 77/Az/12 G.C. del 24 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di irregolare e di mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta l'irregolare funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo dalle ore 9,00 alle ore 15,00 del 7 febbraio 2012 ed il suo mancato funzionamento nei giorni 6 ed 8 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03293

DECRETO 14 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della sezione staccata di Sassari della Commissione tributaria regionale per la Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'ordinanza del sindaco di Sassari n. 8 del 6 febbraio 2012 con cui si è ordinata la chiusura di tutti gli uffici pubblici nel comune di Sassari per la giornata di martedì 7 febbraio 2012;

Vista la nota n. 458 del 14 febbraio 2012, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sardegna ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata della commissione stessa, avente sede a Sassari, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alla già citata ordinanza sindacale, così determinando la chiusura dell'ufficio di segreteria nella giornata del 7 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte dell'ufficio di segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sardegna, con sede a Sassari, nella giornata del 7 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il garante del contribuente per la regione Sardegna, che con nota n. UGC/123/2012 del 15 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della sezione staccata di Sassari della Commissione tributaria regionale per la Sardegna, nella giornata del 7 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03294

DECRETO 14 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista le ordinanze del prefetto della provincia di Campobasso n. 5378/26.04/Area V del 5 febbraio 2012 e n. 6121/26.04/AREA V del 9 febbraio 2012 con cui si è disposta, rispettivamente, la chiusura di tutti gli uffici pubblici del capoluogo e dell'intera provincia di Campobasso dalle ore 8,00 di lunedì 6 febbraio 2012 e sino a tutto martedì 7 febbraio 2012 nonché dalle ore 8,00 di venerdì 10 febbraio 2012 e sino a tutto sabato 11 febbraio 2012;

Viste le note n. 161 dell'8 febbraio 2012 e n. 183 del 20 febbraio 2012, con cui il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha comunicato il mancato funzionamento della commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alle predette ordinanze prefettizie, così determinando la chiusura della segreteria nei giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Campobasso nei giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il garante del contribuente per la regione Molise, che con le note n. 68 e 69 del 29 febbraio 2012 ha espresso il proprio nulla osta all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Campobasso nei giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03295

DECRETO 14 marzo 2012.

Accertamento del mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale per il Molise.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Viste le ordinanze del prefetto della provincia di Campobasso n. 5738/26.04/Area V del 5 febbraio 2012, e n. 6121/26.04/Area V del 9 febbraio 2012, con cui si disponeva, rispettivamente, la chiusura di tutti gli uffici pubblici del capoluogo e dell'intera provincia di Campobasso dalle ore 8,00 di lunedì 6 febbraio e sino a tutto martedì 7 febbraio 2012 nonché dalle ore 8,00 di venerdì 10 febbraio 2012 e sino a tutto sabato 11 febbraio 2012;

Viste le lettere n. 195/2012 del giorno 8 febbraio 2012 e n. 205/2012 del 13 febbraio, con cui il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale per il Molise ha comunicato il mancato funzionamento della commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alle predette disposizioni prefettizie, così determinando il mancato funzionamento della segreteria per i giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della Commissione tributaria regionale per il Molise nei giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il garante del contribuente per la regione Molise, che con le nota n. 64 e 65 del 29 febbraio 2012 ha espresso il proprio nulla osta all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale per il Molise nei giorni 6, 7 e 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03296

DECRETO 16 marzo 2012.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 26 marzo 2012 e scadenza 26 marzo 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie dici al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n.184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 14 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 26 marzo 2012 e scadenza 26 marzo 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI ex tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. ed all'UniCredit Bank A.G., operanti sul predetto Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Information Memorandum" del 16 marzo 2012;
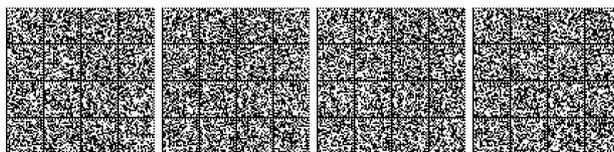
Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI ex tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.500 milioni di euro
decorrenza:	26 marzo 2012
scadenza:	26 marzo 2016
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI ex tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 26 marzo ed il 26 settembre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI ex tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 26 marzo ed il 26 settembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 22 marzo 2012, con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore al 2,25%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	26 marzo 2012

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura della cedola reale, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

Verrà corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei "BTP Italia" nel periodo dal 19 al 22 marzo 2012 e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un "premio di fedeltà" pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli acquistati, non rivalutato.

Art.2

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9 del 19 marzo 2012 e terminerà alle ore 17,30 del 22 marzo 2012; i titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

E' affidata alla Banca IMI S.p.A. ed all'UniCredit Bank A.G. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito

dalla Borsa Italiana S.p.A.; con le banche stesse è concluso un "Accordo di sottoscrizione" al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità all' "Information Memorandum" del 16 marzo 2012, citato nelle premesse.

Alle predette banche, Banca IMI S.p.A. ed UniCredit Bank A.G., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, suddivisa in parti uguali.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti. Tale commissione verrà corrisposta tramite le predette banche, Banca IMI S.p.A. ed UniCredit Bank A.G., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

In relazione ai "BTP Italia" sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli intermediari, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 29 giugno 2012, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN "speciale" con il codice ISIN regolare, con le modalità previste dalla medesima Monte Titoli.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'Indice "FOI ex tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero $\text{indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero $\text{indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali è calcolato moltiplicando il tasso annuo di interesse cedolare reale, diviso due, per il capitale nominale e per il Coefficiente di Indicizzazione, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1:

$$\mathbf{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale} * \text{Max}\,[\text{CI}\ \ ,1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata e da corrispondere in ciascun semestre è calcolata moltiplicando il capitale nominale per il Coefficiente di Indicizzazione decurtato di

un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, sulla base della seguente formula:

$$\textbf{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale} * \text{Max}(\text{CI} - 1, 0)$$

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\textbf{NIS}_{\mathbf{m}} = \text{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{NIfoi}_{m-1}}{\text{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice "FOI ex tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice "FOI ex tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Il rateo di interesse (e degli importi di rivalutazione del capitale) in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare acquistato, diviso per 100.

Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.
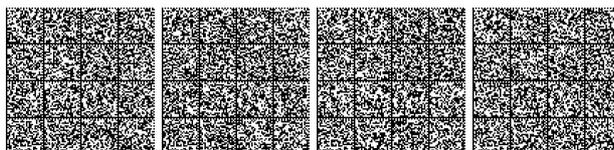
Art. 7

Il giorno 26 marzo 2012 la Banca d'Italia riceverà dalle due banche di cui all'articolo1 l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 26 marzo 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'articolo 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
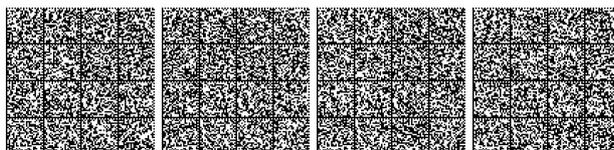
L'onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03345

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2012.

Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ed in particolare gli articoli 4 e 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *m)* e *n)*;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2004 recante: «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2005, n. 22;

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 marzo 2011 recante: «Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2011, n. 80;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto Interministeriale Difesa - Salute - Interno 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2009, n. 102, come modificato dal decreto Interministeriale Difesa - Salute - Interno 28 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2010, n. 32, recante «Istituzione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia»;

Ritenuto di dover prevedere per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la Vigilanza e il controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, anche il concorso, ancorché non sistematico, degli «Ispettori Investigativi Antidoping» del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, formati dall'Istituto Superiore di Sanità mediante la frequenza di master intensivi autorizzati e finanziati dalla suddetta Commissione;

Preso atto delle competenze in materia di controlli anti-doping, in gara e fuori gara, attribuite agli ispettori medici Doping Control Officer/Blod Control Officer, di seguito DCO/BCO, della FMSI ed al Laboratorio, accreditato dalla Word Anti-Doping Agency, di seguito WADA, della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di cui alle «Norme sportive antidoping», compendiate nel documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali, approvato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, con delibera n. 45 del 1° marzo 2011;

Tenuto conto della proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive formulata in data 10 novembre 2011;
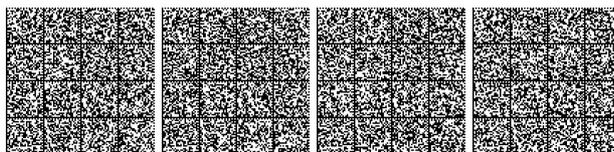
Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata Commissione, non rientranti nelle attività anti-doping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n. 230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti-Doping Organizzation, di seguito CONI/NADO, ed alle quali la Commissione stessa si attiene. Nel prosieguo delle presenti disposizioni i riferimenti ai controlli anti-doping da parte della Commissione si intendono relativi ai controlli di competenza della Commissione stessa secondo quanto specificato nel presente decreto.

2. Il controllo sanitario e anti-doping sulle attività sportive non agonistiche, sulle attività amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed è effettuato sulle urine. La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

3. La realizzazione dei controlli anti-doping per la tutela della salute avviene d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di seguito denominata «organismo convenzionato», con cui la Commissione stipula apposita convenzione secondo modalità aderenti alla presente procedura ed in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute.

4. La Commissione compila anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *h)* del decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, l'elenco degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione dell'organismo convenzionato.

5. Sulla scelta delle competizioni ed attività sportive oggetto di controllo anti-doping di competenza della Commissione, sulle designazioni degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, è mantenuto il segreto d'ufficio.

Art. 2.

Modalità organizzative

1. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le società sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come già previsto nei regolamenti sportivi, un locale idoneo per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale è altresì corredato di un tavolo con sedie, fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione.

2. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI individuato per il prelievo è designato con formale atto di incarico. Copia della lettera di incarico è consegnata dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante. La comunicazione di sottoposizione a controllo compilata dall'ispettore medico designato è consegnata all'atleta dal medesimo ispettore medico o dall'organizzazione della gara o dalle società sportive di appartenenza o dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

3. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'espletamento del controllo anti-doping. Il responsabile della manifestazione consente l'accesso dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, anche con la propria autovettura, nel luogo più vicino alla zona adibita al prelievo.

Capo II

CONTROLLI ANTI-DOPING SULLE URINE

Art. 3.

Scelta degli eventi e dei soggetti

1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Su ciascuna delle suddette buste viene riportato: la denominazione della federazione interessata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dello stesso. Ciascuna busta contiene indicazioni relative al controllo di norma di quattro atleti dello stesso sesso. L'incaricato designato dal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre il plico e provvede a designare gli ispettori medici DCO/BCO della FMSI ai quali far pervenire le buste chiuse e sigillate.

2. Dentro ciascuna busta di cui al comma 1, chiusa e sigillata relativa alla manifestazione, sono contenute altre buste chiuse e sigillate all'interno delle quali vi è l'indicazione dei criteri di scelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero di queste ultime è uguale al numero delle gare da controllare e ciascuna di esse reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI accede ai locali del controllo secondo le modalità specificate nell'atto di incarico.

3. L' ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dopo aver aperto le buste di cui al comma 2, ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo, cura, con la collaborazione del responsabile della manifestazione e/o di altri incaricati, l'inoltro della notifica di sottoposizione a controllo agli atleti selezionati.

4. Al termine di ogni mese i nominativi degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI designati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, alla Commissione.

L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo è trasmesso anche all'Istituto superiore di sanità e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

5. Il plico di cui al comma 1 è nel prosieguo individuato con la lettera A; le buste di cui al comma 1 sono nel prosieguo individuate dalla lettera B; le buste di cui ai commi 2 e 3 sono individuate dalla lettera C.

Art. 4.

Modalità di esecuzione di prelievi anti-doping

1. Nel caso di controlli anti-doping in gara:

a) prima del termine della gara di interesse, in tempo utile tenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta C viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero ovvero altri atleti segnalati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;

b) al termine della competizione, gli atleti selezionati, fatte salve le deroghe motivate ed accettate dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, si recano immediatamente nel locale riservato al controllo anti-doping. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, d'intesa con il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, eventualmente presente, con il rappresentante della federazione sportiva se presente o della società di appartenenza, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti, ai quali è illustrata la procedura per la raccolta del campione di urina ed è data idonea informativa sul trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di controlli anti-doping fuori gara, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI designato:

a) individua un locale idoneo con le caratteristiche previste dall'art. 2;

b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle società interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazione del controllo, l'ora e il luogo del prelievo che di norma ha inizio entro sessanta minuti dalla notifica. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI richiede comunque, al momento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e dei presenti con la motivazione delle eventuali assenze.

3. Gli atleti, identificati dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, restano nei locali riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. È sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta.

4. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei contenitori e la firma dei verbali.

5. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI provvede a portare un numero di kit tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno tre kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrità. Possono essere utilizzati solo kit approvati dalla Commissione.

6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, è così costituito:

a) un recipiente sterile e sigillato, graduato in modo appropriato, per la raccolta delle urine;

b) un flacone graduato contrassegnato con la lettera A e codice numerico, dotato di idoneo sistema di sigillatura;

c) un flacone graduato contrassegnato con la lettera B e codice numerico, dotato di idoneo sistema di sigillatura;

d) adeguato contenitore con medesimo codice numerico dei flaconi A e B;

e) adeguata borsa per il trasporto.

7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI ha cura di portare un quantitativo opportuno di guanti monouso per sé e per gli atleti da controllare.

8. Nessuno può essere ammesso al locale tranne: l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, gli atleti identificati, il medico della società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società, il rappresentante della federazione sportiva competente, l'eventuale membro della Commissione designato dalla stessa e l'eventuale rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, da quest'ultimo designato, nonché eventuali due Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L'organismo convenzionato ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per finalità didattiche alle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilità dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità giudiziaria o dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI.

9. La presenza di chi esercita la potestà genitoriale ovvero di altra persona di fiducia è obbligatoria quando l'atleta sia un minore.

Art. 5.

Modalità di raccolta dei campioni di urine

1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI che è dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nei locali fino a che non produce la quantità minima di urina superiore ad almeno 90 ml, e può assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate, indicate nell'articolo 2, comma 1. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il campione prelevato precedentemente viene dissigillato quando l'atleta ha prodotto in un altro contenitore di raccolta
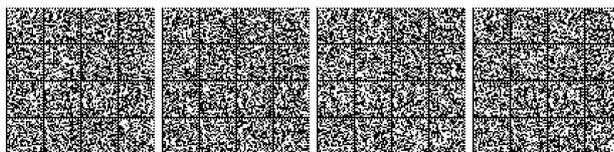
una ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo. Al laboratorio debbono sempre pervenire le prime urine emesse dall'atleta.

2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo su richiesta dell'atleta, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa 1/3 del volume originario sia immesso nel flacone B (non meno di 30 *ml)* e 2/3 nel flacone A, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione della densità.

3. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI effettua la misura della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore della densità misurata con refrattometro ottico o digitale deve essere uguale o superiore a 1.005. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vanno comunque inviati al laboratorio.

4. Ciascun flacone, obbligatoriamente sigillato, deve essere inserito in una confezione sigillabile con un pad per l'assorbimento di eventuali accidentali fuoriuscite di liquido biologico. I flaconi sigillati e così conservati sono introdotti in appositi box, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inseriti in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che è a sua volta chiusa con un metodo di sicurezza.

5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenza dell'atleta ed eventualmente da una persona di fiducia dell'atleta se da questi richiesto.

6. La presenza di chi esercita la potestà genitoriale ovvero di altra persona di fiducia è obbligatoria quando l'atleta sia un minore.

7. Agli atleti è obbligatorio far constatare che i flaconi e il box siano stati sigillati in modo corretto e che i codici numerici relativi ai flaconi e al box corrispondono a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.

Art. 6.

Verbale di prelievo

1. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copie secondo il modello predisposto dalla Commissione, che ricalca quello approvato dal CONI/NADO. Detto verbale è firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della società, se presenti, e dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI nonché dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i flaconi A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della società o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della società sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping, purché non rappresentino motivo di riconoscimento.

2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dall'atleta e, se presente, dal medico o da un responsabile della società e dal medico della federazione competente, se presente, nonché dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti.

3. Le copie del verbale sono ordinate come segue:

a) la prima copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione;

b) la seconda copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessati, sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la località e la data di svolgimento;

c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta;

d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI.

4. Sulle copie del verbale di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 3 sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta contenente la copia del verbale di cui alla lettera *d)* del comma 3 è inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i flaconi A e B. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e dal rappresentante della federazione o società sportiva interessata, se presente, nonché degli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le buste di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. Se presente il rappresentante federale, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI può consegnare a questi le buste di cui alla lettera *b)* del comma 3 per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni è inserita solo la busta di cui alla lettera *d)* del comma 3.

5. Su ogni copia del verbale di prelievo è riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette.

6. I destinatari delle buste contenenti i verbali anti-doping di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato.

7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.

8. Se l'atleta è minorenne la sottoscrizione di cui ai commi 1 e 5 è apposta dal rappresentante della società o da uno dei soggetti di cui all'art. 4, comma 9.

Art. 7.

Analisi di laboratorio

1. L'inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Commissione.

2. L'apertura della borsa di trasporto, del box e del flacone A di cui all'art. 4, comma 6, avviene presso la sede del Laboratorio Anti-doping della FMSI. Il predetto flacone A viene utilizzato per la prima analisi. Il flacone B di cui all'art. 4, comma 6, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dal box, verificatane l'integrità dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrità. In caso di positività della prima analisi, il flacone B viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione se richiesta dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisi è notificata dalla Commissione, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, all'Autorità giudiziaria facendo presente i tempi entro i quali, per motivi di attendibilità, le stesse controanalisi saranno effettuate.

3. Le analisi dei campioni A e B, contenuti nei rispettivi flaconi, vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, secondo la convenzione con la Commissione.

4. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI esegue le analisi e comunica i risultati nel più breve tempo possibile, come specificato nella convenzione di cui all'art. 1, comma 3.

5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI alla Commissione. L'accertamento dell'identità dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione, alla presenza di un Ispettore Investigativo Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positività emesso dal Laboratorio Anti-doping, recante il codice del campione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso della Commissione.

6. Una volta determinata l'identità dell'atleta, la Commissione provvede con la massima tempestività a darne comunicazione all'atleta, al Presidente della federazione interessata, alla società di appartenenza e al CONI, a mezzo telegramma, fax, raccomandata, o posta elettronica certificata. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, acquisiti dalla Commissione gli atti relativi alla positività accertata dal Laboratorio Anti-doping della FMSI e all'identificazione dell'atleta risultato positivo, provvede ad informare l'Autorità giudiziaria. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, nel rispetto dei regolamenti internazionali e delle norme per l'accreditamento, è autorizzato a dare comunicazione dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice del campione trovato positivo, direttamente alla WADA ed alle federazioni internazionali di competenza.

7. L'eventuale analisi di revisione, su richiesta dell'atleta interessato ed a sue spese, viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, dopo che la Commissione ha acquisito, ove necessario, il nulla osta dell'Autorità giudiziaria tramite il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. La Commissione concorda con il predetto Laboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta e, tramite il Comando Carabinieri per la tutela della salute, al magistrato inquirente con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dalla Commissione anche al Presidente della federazione interessata, alla società di appartenenza e al CONI. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax, raccomandata, o posta elettronica certificata.

8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione di cui al flacone B, può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso ovvero, se minore, da chi ha la potestà o infine dalla società di appartenenza, con lettera o mezzo fax, purché la delega pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi.

9. L'atleta o il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificati nei termini di cui al comma 8. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI non consente l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla Commissione o dall'Autorità giudiziaria.

10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della federazione interessata ed un membro della Commissione accreditato.

11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, la Commissione, provvede a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria inquirente, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, al Presidente della federazione interessata, all'atleta confermato positivo, ovvero a chi ne esercita la potestà se minore, ed alla società di appartenenza e al CONI a mezzo telegramma, fax, raccomandata o posta elettronica certificata.

12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, la Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel comma 11 con le stesse modalità.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2004, indicato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro,registro n. 1, foglio n. 117

12A02965

DECRETO 21 febbraio 2012.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari concernenti la sostanza attiva fluroxypyr di cui è stato approvato il rinnovo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione a norma del rogolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2000/10/CE recepita con decreto ministeriale 8 agosto 2001, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza attiva fluroxypyr, fino al 30 novembre 2010;

Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale 31 luglio 2007, che ha prorogato l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 dicembre 2011;

Visto che le sostanze attive, tra cui il fluroxypyr, figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state considerate tutte approvate conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ha rinnovato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che per sostenere il rinnovo dalla sostanza attiva in questione sono stati presentati dal Notificante nuovi dati, oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea;

Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della sostanza attiva fluroxypyr è stata esaminata collegialmente da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato che dalla valutazione effettuata e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva in questione non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluroxypyr, secondo le modalità e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ne ha disposto il rinnovo della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che per alcuni prodotti fitosanitari riportati nell'allegato 1 al presente decreto e contenenti la sostanza attiva fluroxypyr in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è tuttora in corso di valutazione il dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì, che alcuni prodotti fitosanitari riportati nell'allegato 2 al presente decreto, sono stati autorizzati sulla base di un dossier conforme allegato III del decreto legislativo 194/95, valutato positivamente alla luce dei principi uniformi di cui sopra, contengono la sostanza attiva fluroxypyr di fonte diversa, rispetto a quella approvata, e considerata comparabile a livello comunitario, per le specifiche tecniche, i metodi di analisi ed il processo di produzione;

Considerato che le autorizzazioni di detti prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 2 al presente decreto, devono essere confermate alla luce dell'equivalenza chimica e della completezza del dossier rispondente ai requisiti dell'allegato al regolamento (UE) n. 544/2011;

Considerato che dette verifiche devono essere effettuate da parte dello Stato membro relatore entro i sei mesi successivi alla data di attuazione del regolamento di approvazione della sostanza attiva fluroxypyr;

Considerato che le Imprese titolari dei prodotti fitosanitari, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, contenenti la sostanza attiva in questione, da sola o in combinazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione e riportate nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive;

Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati 1 e 2 del presente decreto, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fatto salvo:

a) la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa di cui sopra, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

b) l'esito positivo della valutazione tuttora in corso dei dossier di allegato III effettuata alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluroxypyr in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

c) l'esito positivo, per i prodotti fitosanitari autorizzati e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento, delle valutazioni relative alla equivalenza chimica e alla completezza del dossier corrispondente ai requisiti dell'allegato al regolamento (UE) n. 544/2011, che devono essere effettuate da parte dello Stato membro relatore al massimo entro il 30 giugno 2012;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, riportati negli allegati 1 e 2 del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, termine del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca delle autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. I prodotti fitosanitari, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fluroxypyr, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti che prevedono:

a) la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

b) l'esito positivo della valutazione dei dossier di allegato III, effettuata alla luce dei principi uniformi di cui al Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

c) l'esito positivo, per i prodotti fitosanitari autorizzati e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento, delle valutazioni relative alla equivalenza chimica e alla completezza del dossier corrispondente ai requisiti dell'allegato al regolamento (UE) n. 544/2011, che devono essere effettuate da parte dello Stato membro relatore al massimo entro il 30 giugno 2012.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 21 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxypyr, monocomposti o in in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. REG.	NOME PRODOTTO	SOSTANZA ATTIVA	IMPRESA
007943	STARANE	fluroxypyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L
007971	STARANE 21	fluroxypyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
008139	MANTA GOLD	fluroxypyr clopyralid mcpa	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
008376	ARIANE II	fluroxypyr clopyralid mcpa	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
009422	EVADE	fluroxypyr triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L
010183	GARLON EV	fluroxypyr triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
010184	TIMBREL EV	fluroxypyr triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
010185	ZERGAN EV	fluroxypyr triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
010285	TOMAHAWK	fluroxypyr	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
010710	TOMAGAN	fluroxypyr	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
011341	STARANE GOLD	fluroxypyr florasulam	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
011435	FLORANET	fluroxypyr florasulam	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
011448	KICKER	fluroxypyr florasulam	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
011495	GARTREL	fluroxypyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
012741	GEMINISTAR	fluroxypyr florasulam	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
013589	ARIANE GOLD	fluroxypyr clopyralid mcpa	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
013651	SPECTRO	fluroxypyr triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
013878	MANTA	fluroxypyr florasulam	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
014029	MANTA DUO	fluroxypyr florasulam	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
014283	FLUOROX	fluroxypyr triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
014543	MARINS	fluroxypyr	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
014876	GRANDSTAND	fluroxypyr _triclopyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
15257	SILEMPIR	fluroxypyr	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
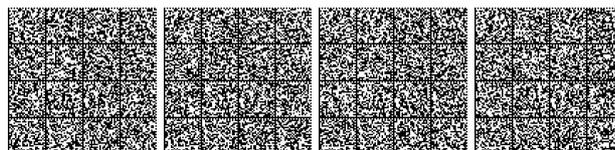
ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluroxypyr di fonte diversa, rispetto a quella approvata, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. REG.	PRODOTTO	SOSTANZA ATTIVA	IMPRESA
13753	GAL-GONE	fluroxypyr	GLOBACHEM NV
14897	FLUROSTAR 200	fluroxypyr	GLOBACHEM NV
14944	FLUXYR 200 EC	fluroxypyr	AGRICHEM BV

12A02964

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acquaviva delle Fonti» in comune di Acquaviva delle Fonti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare dei riconoscimento dell'acqua minerale "Acquaviva delle Fonti" in comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa. è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "ACQUAVIVA DELLE FONTI" in comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02764

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Paravita» in comune di Parabita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Paravita" di Parabita (Lecce) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "PARAVITA" in comune di Parabita (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02765

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Ambria» in comune di San Pellegrino Terme.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Ambria" in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "AMBRIA" in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02766

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque» in comune di Entracque.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute,

entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque» di Entracque (Cuneo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Entraque» in comune di Entracque (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02767

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Pradis» in comune di Clauzetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Pradis» di Clauzetto (Pordenone) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Pradis» in comune di Clauzetto (Pordenone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il Capo del dipartimento: OLEARI

12A02768

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Antica Fonte della Salute» in comune di Scorzè.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Antica Fonte della Salute" in comune di Scorzè (Venezia) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "ANTICA FONTE DELLA SALUTE" in comune di Scorzè (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02770

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Alexander Horrer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexander Horrer nato a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 22 novembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 26 gennaio 2012 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 26 gennaio 2012 al sig. Alexander Horrer, nato a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 22 novembre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Alexander Horrer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A03274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 marzo 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto n. 36 del 28 luglio 2011 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Lecce;

Vista la nota del 10 febbraio 2012 con cui la CGIL-Sede Provinciale segnala in sostituzione del sig. Nicola De Prezzo, dimissionario, il sig. Antonio Vincenti, che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilà;

Decreta:

Il sig. Antonio Vincenti nato a Cutrofiano il 21 maggio 1947 e residente in Lecce, via Comi n.20, è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig Nicola De Prezzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lecce, 8 marzo 2012

Il direttore territoriale: VILLANOVA

12A03271

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92-*bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

Considerata la necessità di perseguire l'obiettivo di semplificare gli strumenti a disposizione degli operatori del settore ottimizzando il flusso delle informazioni, integrando i dati provenienti da diverse fonti e aumentando l'efficienza delle attività relative alla gestione delle notifiche di attività con metodo biologico;

Considerata l'opportunità che tra gli obiettivi sia compreso anche il rafforzamento del sistema di controllo e vigilanza, inserendo nel sistema informativo le informazioni pertinenti allo svolgimento dei controlli da parte degli Organismi di Controllo, secondo modalità procedurali condivise;

Considerato opportuno prevedere che l'accesso e la permanenza negli elenchi degli operatori biologici avvenga per via telematica attraverso sistemi informativi;

Considerata la necessità di integrare le attività di alcune Regioni che hanno già sviluppato sistemi informativi che prevedono l'acquisizione telematica di tutte le informazioni relative alle aziende agricole e di trasformazione anche attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole ha l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari;

Ritenuto opportuno impiegare i servizi telematici, le basi dati e gli strumenti resi disponibili attraverso l'infrastruttura tecnologica del SIAN e dei sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome e renderli disponibili agli operatori del comparto biologico e, ove previsto, agli altri soggetti all'uopo autorizzati;

Ritenuto opportuno definire le modalità dell'invio delle informazioni relative agli elenchi degli operatori biologici tramite inserimento informatico degli stessi elenchi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Ritenuto opportuno fornire alcune definizioni al fine di garantire una gestione coerente delle informazioni presenti nelle banche dati in materia di produzione biologica;

Ritenuto necessario modificare nonché abrogare alcune disposizioni previste dal citato D.M. 27 novembre 2009, n. 18354, in quanto non più conformi alle disposizioni del presente decreto;

Sentito il comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 13 ottobre 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico

1. Il presente decreto istituisce il Sistema Informativo Biologico, di seguito SIB, per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e definisce le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e dal decreto legislativo n. 173/1998. Il SIB utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione, di seguito SPCoop.

3. Le Regioni e Provincie Autonome, di seguito Regioni, che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di prima attività e variazione, applicano le disposizioni dalle medesime adottate, fatta salva l'integrazione dei sistemi informativi regionali come previsto al paragrafo 2 del presente articolo e le modifiche per l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Soggetti abilitati ad operare nel SIB

1. I soggetti che operano utilizzando il SIB, elencati all'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN.

2. Le informazioni relative all'operatore, immesse nel sistema da parte di ciascun soggetto abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB ai soggetti interessati, per ogni specifico procedimento, come previsto negli articoli seguenti.

Art. 3.

Registrazione al SIB

1. I soggetti elencati all'Allegato I, per l'espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati attraverso apposita registrazione ai sistemi informativi regionali già esistenti o al SIB.

2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono definite dalle Regioni che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.

3. Le regole di autenticazione ed accesso al SIB, nelle Regioni che non dispongono di propri sistemi informativi, sono quelle previste per la gestione utenze del SIAN.

4. La registrazione consente all'utente di operare nei diversi Sistemi Informativi (SI) che provvedono a tracciare tutte le operazioni eseguite.

5. Gli operatori di cui all'art. 5 del presente decreto ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al sistema della Regione territorialmente competente. La competenza regionale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle Regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori di cui all'art. 5 ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano direttamente al SIB.

6. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero indica la procedura di registrazione al SIB, esclusivamente per gli operatori che svolgono attività di importazione.

Art. 4.

Fascicolo Aziendale

1. Gli operatori che notificano ai sensi del presente decreto, costituiscono il Fascicolo Aziendale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni, quale atto preliminare alla presentazione della notifica, in conformità alle disposizioni di AGEA coordinamento e degli Organismi Pagatori.

2. Per gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l'attività di cui all'art. 2, lettera *i)* del Reg. (CE) n. 834/2007, di seguito «preparatori» e per gli «importatori» definiti all'art. 2, lettera *c)* del Reg. (CE) n. 889/2008, il Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.

3. Il contenuto del Fascicolo Aziendale di preparatori ed importatori, che risultano già inseriti nell'Elenco biologico nazionale pubblicato nel SIAN per l'anno 2010, è costituito, secondo le regole di competenza vigenti, dalle informazioni presenti nell'Elenco stesso.

Art. 5.

Notifica di inizio attività e variazione

1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito «operatori», che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, di seguito «Regolamento», o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenute a notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.

2. I soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso, se del caso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

3. I soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

4. I soggetti di cui al paragrafo 3 devono dare garanzia di sicurezza ed affidabilità nel lavoro svolto, in conformità alle disposizioni stabilite dalle amministrazioni deleganti e agli obblighi assunti nei confronti degli operatori.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni, per quanto di propria competenza, stabiliscono le modalità di conferimento della delega, da parte dell'operatore, ai soggetti di cui al paragrafo 3.

6. La notifica è presentata alla Regione competente per territorio. La competenza regionale è determinata sulla base di quanto stabilito all'art. 3 paragrafo 5.

7. Le Regioni che dispongono di propri sistemi informativi cooperano con il SIB, inviando quotidianamente le notifiche ricevute ed ogni altro documento di interesse, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop).

8. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione della notifica l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nel Fascicolo Aziendale, integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologico. L'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, descrive le informazioni gestite dal SIB necessarie per la presentazione della notifica. Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica saranno pubblicati sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it), sul Sian (www.sian.it) e sul Sinab (www.sinab.it). Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni, di cui al citato Allegato II sono effettuati con decreto, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ma sentite le Regioni.

9. Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte degli Organismi di Certificazione, di seguito ODC, indicati dall'operatore al momento della notifica.

10. L'operatore o il soggetto delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, è inviata alla Regione di competenza con raccomandata A/R, secondo quanto stabilito all'art. 3, paragrafo 5 del presente decreto ovvero al Ministero relativamente agli importatori.

11. I soggetti mandatari, di cui al paragrafo 2, non provvedono all'invio della copia cartacea ma conservano la medesima, debitamente sottoscritta e inseriscono nel fascicolo aziendale la documentazione relativa all'operatore, garantendo la reperibilità di tali documenti alle Autorità di controllo, parimenti non provvedono all'invio della copia cartacea i soggetti muniti di Carta Nazionale dei Servizi.

12. La notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità individuate per la notifica di inizio attività, nei casi previsti all'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.

13. Le informazioni riportate nella notifica sono rese disponibili, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del presente decreto, ai soggetti interessati. In particolare:

a. all'operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;

b. all'ODC indicato dall'operatore;

c. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'operatore nonché al Ministero per l'attività di importazione;

d. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;

e. all'Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di competenza.

Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

14. Le Regioni e il Ministero, per quanto di competenza, se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato «Non Valida» e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e all'ODC attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Art. 6.

Attività di controllo e documento giustificativo

1. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB, comunicano le informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore, seguendo la procedura descritta all'Allegato IV che costituisce parte integrante del presente decreto. Le modalità di utilizzo dei servizi saranno definite

dal Ministero in accordo con le Regioni, l'AGEA e gli altri Enti interessati, previo parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile.

2. Gli ODC, utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB o dai sistemi informativi regionali, rilasciano il documento giustificativo disciplinato all'art. 29 del Regolamento e all'art. 68 Reg. (CE) n. 889/2008, associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato. Nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio il documento giustificativo è reso disponibile al SIB.

3. Ad ogni successiva modifica delle informazioni contenute nel documento giustificativo, gli ODC rilasciano un nuovo documento, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le informazioni relative all'attività di controllo e il documento giustificativo sono resi disponibili dal SIB ai soggetti individuati all'art. 5, paragrafo 13 del decreto.

5. Gli ODC se nel corso dell'istruttoria riscontrano la mancanza dei requisiti stabiliti, assegnano alla notifica lo stato «Non Valida» e comunicano l'esito degli accertamenti all'operatore e alle Regioni interessate nonché al Ministero per l'attività di importazione, attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Art. 7.

Pubblicazione dell'Elenco e dei documenti giustificativi

1. Il Ministero per gli importatori e le Regioni per gli altri operatori biologici, all'esito positivo dei controlli effettuati dagli ODC e delle verifiche di competenza, chiudono il procedimento utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB e procedono all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco di cui al paragrafo 3.

2. In conformità alla legge n. 241/1990, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel SIB da parte dell'ODC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

3. L'Elenco di cui al precedente paragrafo definisce, per ciascuno degli operatori iscritti, l'attività praticata e il metodo di produzione adottato, sulla base delle definizioni riportate nell'Allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il Ministero, mette a disposizione del pubblico, attraverso il portale dedicato (www.sinab.it), l'Elenco degli operatori biologici ai sensi del Reg. di Esecuzione n. 426/2011 ed i relativi documenti giustificativi.

5. Gli operatori rimangono iscritti nell'Elenco, salva la comunicazione di recesso o il provvedimento di esclusione come descritto nell'Allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. La notifica è soggetta all'imposta di bollo come indicato nella nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n. 9697084 del 17 dicembre 1996.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le notifiche di inizio attività e variazione sono regolamentate dalle disposizioni ivi contenute.

2. Per l'adeguamento alle procedure previste dal presente decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012.

3. Per le annualità 2011 e 2012, nelle more dell'adeguamento alle procedure del presente decreto, gli elenchi oggetto di trasmissione da parte degli ODC e delle Regioni, previsti all'art. 10 paragrafi 1.2 e 1.4 del D.M. 27 novembre 2009, n. 18354, sono acquisiti esclusivamente per via telematica attraverso la procedura disponibile nel SIAN, utilizzando le definizioni di cui all'Allegato V del presente decreto. L'acquisizione dell'elenco degli operatori secondo tale modalità adempie agli obblighi di comunicazione relativi al numero degli operatori di cui all'art. 10 del citato D.M. 27 novembre 2009.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli ODC, per ciascun operatore controllato, inseriscono nel SIB o nei sistemi informativi regionali, utilizzando i relativi servizi, il documento giustificativo relativo a ciascun operatore, sulla base dell'attività di controllo effettuata.

5. L'Allegato IX del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, è sostituito dall'Allegato VII del presente decreto.

6. I termini previsti dal presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e le Province Autonome, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 9, primo comma, paragrafo 2.1, del citato decreto ministeriale n. 18354 è abrogato; all'art. 9, secondo comma, paragrafo 2.3, sono cancellate le parole «sezione C e D»; all'art. 11 è abrogato il paragrafo 1; all'art. 12 sono abrogati i paragrafi 1 e 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modulo di notifica di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, è abrogato.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2005, è abrogato.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11955 è abrogato.

Art. 9.

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della
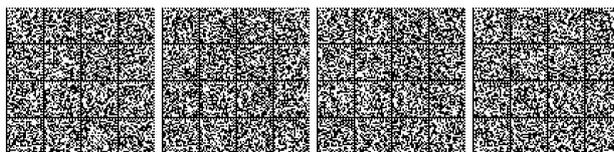
lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purché compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 18

ALLEGATO *I*

Soggetti abilitati ad operare nel SIB

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF):
Ufficio Agricoltura biologica (SAQ *X)*,

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF):

Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore (PREF),

Direzione generale della prevenzione e repressione frodi (VICO);

Regioni e Province Autonome;

AGEA coordinamento;

Organismi pagatori;

Organismi di certificazione: sono gli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;

Operatori biologici: sono le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 2 del Regolamento, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato;

Soggetti delegati da AGEA e/o Organismi pagatori alla tenuta del fascicolo aziendale;

Soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni e/o dal Ministero ad operare nel SIB.

ALLEGATO *II*

Elenco delle informazioni gestite dal SIB per la presentazione della notifica

Tipo notifica:
- Unità di produzione (art. 2 punto f Reg. CE 889/08)
- Organismo di controllo prescelto

Anagrafica aziendale:
- Categoria di attività (D.M. 27/11/09)
- Ragione sociale
- Forma giuridica
- Sede legale
- Rappresentante legale
- Rappresentante delegato per UP

Sezione territorio:
- Codice ISTAT
- Riferimenti catastali
- Titolo possesso
- Superficie catastale
- Superficie in base al metodo produttivo
- Riferimento unità produttiva
- Appezzamento
- Macrouso (orientamento produttivo)
- Data notifica particella
- Data fine conversione
- Riconoscimento retroattivo (mesi)

Sezione strutture:
- Riferimenti catastali
- Titolo possesso
- Indirizzo (per catasto urbano)
- Riferimento unità produttiva
- Utilizzo principale
- Tipologia attività
- Mq
- Metodo di produzione

Sezione zootecnia:
- Riferimento unità produttiva
- codice stalla ASL
- specie animale allevata
- tipo di produzione
- metodo di produzione
- consistenza capi
- UBA corrispondenti

Sezione preparazione:
- Riferimento unità produttiva
- Filiera produttiva
- Tipologia attività
- Origine materia prima (aziendale - extra aziendale)
- Prodotto lavorato (biologico - promiscuo)
- Separazione (spazio - tempo)
- Opera in c/terzi (si - no)

Operatore c/terzista:
- Anagrafica aziendale
- Riferimento unità produttiva
- Tipologia di attività
- Sezione strutture

Sezione acquacoltura:
- Riferimento unità produttiva
- Codice ASL
- Macrouso
- Specie
- Metodo produttivo (bio - convenzionale)
- Ubicazione impianto (terra - mare - acque interne)
- Tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree)
- Dimensione impianto
- Titolo possesso
- Stima capacità produttiva

Informazioni relative alle superfici e ai volumi aziendali:
- Riferimento unità produttiva
- Codice ISTAT
- Riferimenti catastali
- Titolo possesso
- Superficie catastale (terreni)
- Volume (fabbricati)
- Indirizzo (per catasto urbano)
- Utilizzo principale
- Metodo produttivo

Informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne:
- Riferimento unità produttiva
- Latitudine e longitudine
- Superficie

Sezione importazione:
- Riferimento unità produttiva
- Tipo prodotto importato (biologico - promiscuo)
- Tipo strutture utilizzate (proprie - c/terzi - entrambe)
- Filiera produttiva

Dichiarazione d'impegno.

Relazione ai sensi dell'art. 63 e seguenti Reg. CE 889/08.
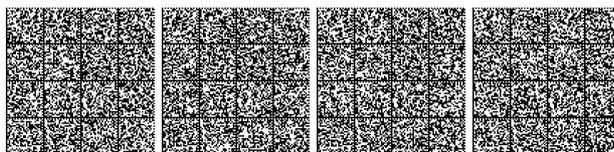
ALLEGATO *III*

Notifica di variazione

L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata.

Si elencano le modifiche che determinano l'obbligo di notifica di variazione:

a) aumento o diminuzione del numero di attività;

b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione);

c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione);

d) cambio dell'ODC di riferimento.

La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una variazione di notifica ma una nuova notifica del nuovo soggetto.

È necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del Fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte.

ALLEGATO *IV*

Comunicazione sugli esiti dei controlli

Gli ODC, all'esito dei controlli effettuati, utilizzando i servizi del SIB o attraverso i servizi di cooperazione applicativa sviluppati dagli stessi ODC, trasmettono al sistema informativo i dati di base:

data della visita;

nominativo del tecnico ispettore;

eventuali prelievi per analisi;

nominativo dell'operatore o di altro soggetto delegato presente al controllo, ecc.;

esito del controllo ed eventuali misure prescrittive adottate;

eventuali non conformità (NC);

provvedimenti cautelativi e definitivi adottati;

data fine conversione per ogni UP.

Le modalità di inserimento e trasmissione dei dati saranno definite secondo le procedure del SIAN.

Per i soggetti individuati all'art. 2 paragrafo 2 del presente decreto è possibile visionare i dati inseriti attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

ALLEGATO *V*

Definizioni per l'Elenco degli operatori

Definizioni del metodo di produzione applicata per la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 7:

b - Azienda Biologica - Azienda (art. 2 lettera e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lettera f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art. 2 lettera h Reg. CE 834/07);

c - Azienda in conversione - Azienda (art. 2 lettera e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lettera f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il periodo di conversione (art. 2 lettera h Reg. CE 834/07);

m - Azienda mista - Azienda (art. 2 lettera e Reg. CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art. 2 lettera f Reg. CE 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico.

Definizioni dell'attività praticata per la pubblicazione dell'Elenco di cui all'art. 7:

A - Produttore esclusivo

B - Preparatore esclusivo

C - Importatore esclusivo

AB - Produttore - preparatore

BC - Preparatore - importatore

AC - Produttore - importatore

ABC - Produttore - preparatore - importatore.

Definizioni aggiuntive per gli operatori che svolgono attività di produzione (le categorie A, AB, AC, *ABC)*:

z - Azienda con zootecnia

a - Azienda che opera in acquacoltura

r - Raccoglitore di prodotti spontanei

v - Produzione vegetale.

Definizioni aggiuntive per gli operatori:

s - produttore di sementi

e - esportatori di prodotto biologico verso Paesi terzi.

ALLEGATO *VI*

Procedure di cancellazione dall'Elenco

1. *Comunicazione di recesso volontario dall'assoggettamento al sistema di controllo da parte dell'operatore.*

L'operatore comunica il recesso utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB con le stesse modalità stabilite per la presentazione della notifica (le modalità di inserimento e trasmissione dei dati saranno definite secondo le procedure SIAN).

La comunicazione di recesso viene protocollata automaticamente.

La consultazione della comunicazione di recesso è disponibile per i soggetti interessati attraverso appositi servizi di consultazione del SIB.

La Regione cancella l'operatore dall'Elenco, nel termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione della volontà di recedere.

Decorso tale termine l'operatore è cancellato automaticamente.

2. *Esclusione dal sistema di controllo.*

Gli ODC, a seguito delle proprie attività di controllo e verifica, comunicano l'esclusione di un operatore dal sistema di controllo, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB o attraverso i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppati dagli stessi ODC, utilizzando le modalità di inserimento e trasmissione dei dati che saranno definite secondo le procedure SIAN.

L'informazione è comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB.

Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli ODC o a seguito delle attività di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi, a partire da una specifica data. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.
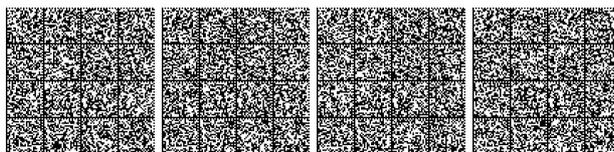
Allegato VII – informazioni minime per la relazione di sintesi sulle attività di controllo degli OdC, di cui all'art. 10 paragrafo 1.3

	Numero degli operatori idonei al 31.12. …							Numero delle visite ordinarie obbligatorie [1]																					Numero delle visite supplementari [2]		
								Annunciate							Non annunciate							Totale									
	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	attività di prod.	attività di prep.	attività di imp.
Abruzzo																															
Basilicata																															
Calabria																															
Campania																															
Emilia Romagna																															
Friuli Venezia Giulia																															
Lazio																															
Liguria																															
Lombardia																															
Marche																															
Molise																															
Piemonte																															
Puglia																															
Sardegna																															
Sicilia																															
Toscana																															
Prov. Aut. Bolzano																															
Prov. Aut. Trento																															
Umbria																															
Valle d'Aosta																															
Veneto																															
Totale																															

Legenda - A: Produttori; B: Preparatori; C: Importatori; AB: Produttori / Preparatori; BC: Preparatori / Importatori; AC: Produttori / Importatori; ABC: Produttori / Preparatori / Importatori.

[1] Visite ordinarie obbligatorie: visite eseguite ai sensi del paragrafo 3 art. 27 Reg. CE 834/07. Devono essere conteggiate le visite complete eseguite per tutte le attività dell'operatore.

[2] Visite supplementari: visite eseguite sulla base di una valutazione del rischio, aggiuntive a quelle ordinarie obbligatorie, ai sensi del paragrafo 3 art. 27 Reg. CE 834/07. Devono essere conteggiate le visite per ogni specifica attività sottoposta a verifica, per qualunque tipologia di operatore. Nella relazione di sintesi prevista dall'art. 10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09 devono essere specificate le visite supplementari effettuate in seguito a richieste di chiarimenti delle autorità pubbliche competenti.
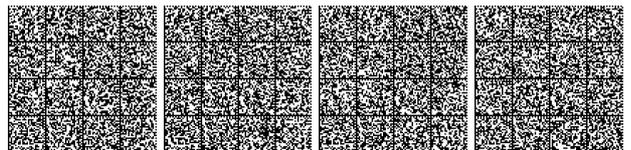
	Campioni						Non conformità rilevate														Provvedimenti adottati													
	Numero dei campioni analizzati			Analisi irregolari [3]			Irregolarità							Infrazioni							Sul lotto di prodotto o sulla campagna di produzione [4]							Sull'operatore [5]						
	attività di prod.	attività di prep.	attività di imp.	attività di prod.	attività di prep.	attività di imp.	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	AB	BC	AC	ABC	BC	AC	ABC	AB	BC	AC	ABC	BC	AC	ABC
Abruzzo																																		
Basilicata																																		
Calabria																																		
Campania																																		
Emilia Romagna																																		
Friuli Venezia Giulia																																		
Lazio																																		
Liguria																																		
Lombardia																																		
Marche																																		
Molise																																		
Piemonte																																		
Puglia																																		
Sardegna																																		
Sicilia																																		
Toscana																																		
Prov. Aut. Bolzano																																		
Prov. Aut. Trento																																		
Umbria																																		
Valle d'Aosta																																		
Veneto																																		
Totale																																		

[3] Nella relazione di sintesi prevista dall'art.10, par. 1.3 del D.M. n. 18354, specificare per ciascuna irregolarità il tipo di prodotto e la provenienza dello stesso (Italia, Paese UE, Paese extra UE).
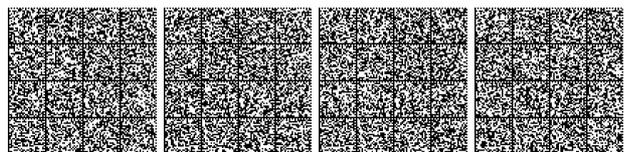
	Numero operatori con autorizzazione stampa etichette	Numero operatori che richiedono certificato di prodotto/lotto
Abruzzo		
Basilicata		
Calabria		
Campania		
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Lazio		
Liguria		
Lombardia		
Marche		
Molise		
Piemonte		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Provincia autonoma di Bolzano		
Provincia autonoma di Trento		
Umbria		
Valle d'Aosta		
Veneto		
Totale		

[4] Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del Reg. CE 834/07, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico (art. 30, par. 1, Reg. CE 834/07). Nella relazione di sintesi prevista dall'art. 10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09, specificare i provvedimenti adottati dovuti a carenze documentali o ad analisi irregolari del prodotto.

[5] Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti con riferimento nell'etichettatura e pubblicità al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro. (art. 30, par. 1, Reg. CE 834/07). Nella relazione di sintesi prevista dall'art. 10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09, specificare i provvedimenti adottati.

12A03242

DECRETO 5 marzo 2012.

Riconoscimento, quale istituto scientifico, dell'acquario «Diacinto Cestoni» di Livorno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il regolamento di esecuzione della sopra indicata legge;

Visti gli art. 27 e 29 del predetto regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno1996 recante le caratteristiche per il riconoscimento degli istituti scientifici;

Vista la domanda di riconoscimento - presentata dall'acquario «Diacinto Cestoni» di Livorno in p.le Mascagni,1 - ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere espresso dalla Capitaneria di porto di Livorno competente per territorio, in merito al riconoscimento suddetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale dell'11 giugno 1996;

Considerato che il predetto acquario per mezzi, personalità e finalità è da ritenersi idonea a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 31 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi sopra illustrati, è disposto, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, così come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n.1057, l'acquario «Diacinto Cestoni» è riconosciuto agli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

12A02915

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Insieme-Cemea società cooperativa sociale», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. n. 221 del 24 giugno 2010 con il quale la Società Cooperativa Insieme- Cemea Società Cooperativa Sociale, con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco De Rossi, nato a Roma, il 19 febbraio 1973, ivi domiciliato via Bissolati, n. 76, ne è nominato commissario liquidatore è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del Dr. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: M. ESPOSITO

12A02869

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Eureka Cooperativa a r.l.», in Calvenzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. n. 209 del 18 novembre 2008 con il quale la Società Cooperativa Eureka Cooperativa a r.l., con sede in Calvenzano (BG) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954, ivi domiciliato in via Pio La Torre, n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02870

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Bergamasca 2000», in Caravaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. 25 ottobre 2007 con il quale la Società Cooperativa Bergamasca 2000, con sede in Caravaggio (BG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dr. Vincenzo Borrelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.M. n. 116 del 6 aprile 2010 con il quale è stato nominato Commissario liquidatore il Dr. Antonio Pennino in sostituzione del Dr. Vincenzo Borrelli, dimissionario;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il Rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954, ivi domiciliato in via Pio La Torre, n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del Dr. Vincenzo Borrelli dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO.

12A02871

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.F.M. soc. coop. a r.l.», in Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. N. 211 del 18 novembre 2008 con il quale la Società Cooperativa C.F.M. Soc. Coop. a r.l. , con sede in Bergamo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954, ivi domiciliato in via Pio La Torre, n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02872

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.L.T. cooperativa logistica trasporti soc. coop. a r.l.», in Novate Milanese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. n. 132 del 1° luglio 2009 con il quale la Società Cooperativa C.L.T. Cooperativa Logistica Trasporti Soc. Coop. a r.l., con sede in Novate Milanese (MI) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dr. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Daniela Del Pio, nata a Roma il 3 giugno 1958, ed ivi residente in viale dei Promontori, n. 438, ne è nominata commissario liquidatore è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore: ESPOSITO

12A02873

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Aresina Società Cooperativa», in Lainate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 133 del 1° luglio 2009 con il quale la Società Cooperativa Aresina Società Cooperativa, con sede in Lainate (Milano) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Daniela Del Pio, nata a Roma il 3 giugno 1958, ed ivi residente in Viale dei Promontori, n.438, ne è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del Dr. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02874

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Edilizia Cascina Redentore a r. l.», in Treviglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2004 con il quale la Società Cooperativa Edilizia Cascina Redentore a r.l., con sede in Treviglio (Bergamo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg. Massimo Monzani, Luca Pompei, Alberto Predieri ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 18 novembre 2008 con il quale è stato nominato Commissario liquidatore il dott. Antonio Pennino in sostituzione del Commissario dimissionario avv. Luca Pompei;

Vista la nota in data 8 marzo 2011 con la quale il Commissario liquidatore dott. Antonio Pennino ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (Foggia) il 6 maggio 1954, ivi domiciliato in via Pio La Torre, n. 20, è nominato Commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02875

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Edilizia Saturno III- s.r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2008 con il quale la società cooperativa «Edilizia Saturno III S.r.l.», con sede in Pavia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio Pennino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data dell'8 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Daniela Del Pio, nata a Roma il 3 giugno 1958, ed ivi residente in Viale dei Promontori, n. 438, ne è nominata commissario liquidatore è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Pennino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02876

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). SS 106 Jonica – lavori di costruzione 3° megalotto dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000). (CUP F92C05000080011) - Assegnazione di finanziamento. (Deliberazione n. 88/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e visto in particolare l'art. 1, comma 977, con il quale, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
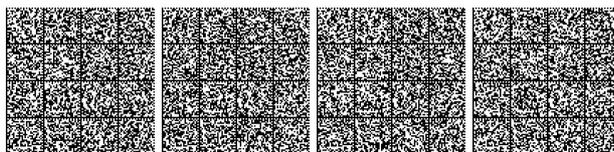
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32 reca disposizioni in materia di finanziamenti assegnati dal Comitato entro il 31 dicembre 2008 per opere del Programma infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» – tra i sistemi stradali e autostradali – il «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», per il quale indica un costo di 3.098,741 milioni di euro, e, nell'allegato 2, tra le opere che interessano la regione Calabria, il «corridoio jonico: tratta calabrese Taranto - Sibari - Reggio Calabria»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma all'allegato 1 nell'ambito dei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» – tra i sistemi stradali e autostradali – il «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», con un costo di 3.098,741 milioni di euro;

Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 103 (S.O. n. 123 della *Gazzetta Ufficiale* n. 111/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della «S.S. 106 Jonica – lavori di costruzione 3° megalotto, dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)», inclusa nel citato «corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», avente un costo pari a 1.234.754.242,8 euro che costituisce il limite di spesa dell'opera;

Visto che con la medesima delibera n. 103/2007 questo Comitato ha assegnato al primo stralcio del predetto progetto preliminare, un contributo quattordicennale di euro 15.345.833 a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e decorrente dal 2009, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 154,4 milioni di euro;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239/2008), con la quale questo Comitato per la realizzazione del secondo stralcio del predetto progetto preliminare ha assegnato ad ANAS S.p.A. un contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e decorrente dal 2009 e un contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, suscettibili di sviluppare un volume di investimenti pari a circa 543,9 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica che include l'opera in esame nella «Tabella 1 - Aggiornamento del

programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella «Tabella 2 – Programma infrastrutture strategiche: opere da avviare entro il 2013»;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58, con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

Visto il decreto 14 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Viste le nota 25 luglio 2011, n. 29247 e 1° dicembre 2011, n. 43809, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno e la documentazione istruttoria della proposta di modifica della citata delibera n. 103/2007;

Considerato che sul citato 8° Allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica la Conferenza unificata, in data 4 novembre 2010, ha espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che nella seduta del 21 febbraio 2008 questo Comitato ha preso atto di un errore materiale contenuto nel testo della citata delibera 28 settembre 2007, n. 103, e che, in particolare, il punto 1.2 della delibera suddetta è stato sostituito con il seguente (rettifica pubblicata del pari nel S.O. n. 123 della *Gazzetta Ufficiale* n. 111/2007): «Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 1.234.754.242,86 euro costituisce il limite di spesa del progetto preliminare del megalotto 3 approvato al punto 1.1, mentre l'importo di 690.779.074,92 euro costituisce il limite di spesa dello stralcio funzionale come individuato nella presa d'atto.»;

Considerato che il commissario straordinario per la Statale 106 Jonica, con nota 17 ottobre 2011, n. 37710, ha sollecitato l'esame da parte del Comitato della proposta concernente il 3° megalotto dell'opera;

Considerato che con nota 12 ottobre 2011, n. 4180, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha formulato richiesta di approfondimenti in ordine alla proposta del 26 luglio 2011, cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto con note 2 dicembre 2011, n. 43968, e 5 dicembre 2011, n. 44218;

Considerato che con nota 123668, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso le proprie osservazioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta;

Considerata la nota di sintesi consegnata in seduta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso dei Ministri presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto procedurale e attuativo:

che, in sede di approvazione del progetto preliminare, questo Comitato ha preso atto della individuazione di uno stralcio funzionale composto da due tratte separate, una a sud, dalla progressiva chilometrica 0+000 (inizio del megalotto) alla progressiva chilometrica 18+500 (svincolo di Trebisacce), ed una a nord, dalla progressiva chilometrica 31+500 (allaccio funzionale in prossimità di Amendolara) alla progressiva chilometrica 38+000 (fine del megalotto), individuazione effettuata nella ipotesi di attivare anticipatamente l'utilizzo dei finanziamenti disponibili e di mandare in gara, per affidamento a contraente generale, la progettazione definitiva dell'intero megalotto e la esecuzione dei lavori del primo stralcio;

che la efficacia dell'assegnazione di cui alla delibera n. 103/2007 (154,4 milioni di euro) è stata condizionata:

al perfezionamento delle procedure relative ad altre linee di finanziamento (fondi ex Fintecna e fondi PON 2007-2013);

all'effettivo rispetto della riserva da destinare, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività

culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle successive disposizioni attuative;

che, inoltre, la efficacia della ulteriore assegnazione di cui alla successiva delibera n. 30/2008 (543,9 milioni di euro) è stata a sua volta subordinata «alla informativa del Ministero delle infrastrutture a questo Comitato in ordine alle modalità di affidamento dell'opera e/o degli stralci funzionali: in particolare dovrà essere esplicitato se si intende procedere alla effettuazione di due affidamenti separati (affidamento a contraente generale della progettazione definitiva dell'intero megalotto 3 e della realizzazione del primo stralcio, come da presa d'atto e, affidamento della realizzazione del secondo stralcio) o se, qualora il previsto affidamento parziale non sia ancora avvenuto, si intende effettuare una gara unica per l'affidamento della progettazione definitiva e della realizzazione dell'intero megalotto 3»;

che la condizione prevista al punto 2.3 della citata delibera n. 103/2007, concernente la riserva da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, risulta assolta con la delibera di questo Comitato n. 21/2008, che ha preso atto della quantificazione della quota dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 riservata a favore dei beni e delle attività culturali;

che con riferimento alla condizione prevista al punto 2.2 della medesima delibera n. 103/2007, i fondi ex Fintecna e PON 2007-2013 ad oggi non risultano più disponibili;

che il soggetto aggiudicatore, alla luce della mancanza dei predetti fondi a carico del PON e delle «risorse ex Fintecna», in data 24 dicembre 2008 ha bandito una gara di prequalifica per contraente generale (procedura ristretta a i sensi degli articoli 55, comma 6, e 177, comma 1 del codice dei contratti pubblici) relativa all'intero megalotto 3 della S.S. 106 Jonica, individuando un nuovo stralcio funzionale costituito da una tratta del primo stralcio funzionale, dalla progressiva chilometrica 9+800 alla progressiva chilometrica 18+500, e dall'intero secondo stralcio, dalla progressiva chilometrica 18+500 alla dalla progressiva chilometrica 31+500, per un ammontare di 698,4 milioni di euro, pari al totale dei finanziamenti disposti da questo Comitato con le delibere n. 103/2007 e 30/2008;

che in data 23 dicembre 2010 ANAS S.p.A ha aggiudicato provvisoriamente la gara a contraente generale relativa all'intero megalotto 3 della S.S. 106 Jonica, per il quale è prevista la esecuzione da parte dell'aggiudicatario della redazione dell'intero progetto definitivo e la realizzazione della sola parte finanziata, fermo restando che qualora fosse finanziato il residuo importo all'atto della consegna dei lavori, il contraente generale dovrà eseguire anche la parte al momento non finanziata;

che la documentazione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà conto della predetta procedura anche ai fini dell'informativa prevista dal punto 1.2 della citata delibera n. 30/2008 in ordine alle modalità di affidamento dell'opera e/o degli stralci funzionali;

che il suddetto nuovo stralcio, sempre secondo la documentazione del Ministero istruttore, si innesta sulla viabilità esistente mediante lo svincolo di Francavilla e ritorna sulla viabilità esistente mediante il collegamento provvisorio alla progressiva chilometrica 31+500, mantenendo una piena funzionalità tecnica;

Delibera:

1. Concessione contributo

1.1 Il finanziamento concesso con la delibera n. 103/2007 all'intervento «S.S. 106 Jonica – Lavori di costruzione 3° megalotto; dall'innesto con la S.S. 534 (progressiva chilometrica 365+150) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica 400+000)», pari a 15.345.833 euro, per quattordici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e decorrente dal 2009 è destinato alla realizzazione dello stralcio funzionale costituito dalla progressiva chilometrica 9+800 alla progressiva chilometrica 31+500 di cui alla presa d'atto.

Al predetto stralcio resta assegnato l'importo di 543,9 milioni di euro disposto da questo Comitato con la delibera n. 30/2008.

1.2 In sede di approvazione del progetto definitivo, il Ministero proponente provvederà a trasmettere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario e il contratto di affidamento nella sua forma definitiva.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 157

12A03297
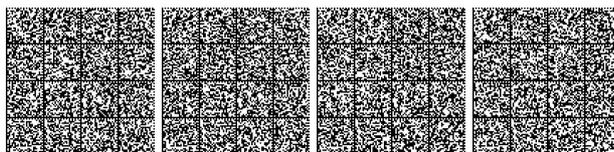
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazioni dirigenziali agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Ditta	Sede
189 VR	VIDALI RENZO	VICOLO Ghiaia 3/C VERONA
296 VR	ATELIER PITIPIU' DI JAYA DAWN ROZNI	LOCALITA' Porcino Pontara 33 CAPRINO VERONESE (VR)
79 VR	BARONI ELDA	VIA G. Galilei 8 VERONA
33 VR	BOTTOLI F.LLI E FIGLI DI BOTTOLI MICHELE E CARLO S.N.C.	VIA Fraccaroli 23/a VERONA

2) Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

n. marchio	Ditta	Sede	Punzoni smarriti
33 VR	BOTTOLI F.LLI E FIGLI DI BOTTOLI MICHELE E CARLO S.N.C. VR33	VIA Fraccaroli 23/a VERONA	1

12A02769
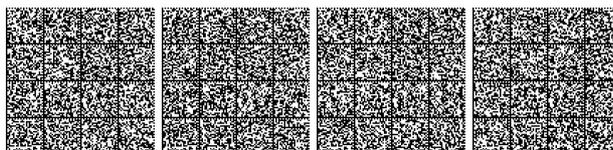
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2011 ed hanno consegnato i punzoni in dotazione, avendo cessato l'attività, e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 75 del 13 febbraio 2012. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero Marchi	Denominazione Impresa	Sede
118 CE	INFUSO SRL	Centro Orafo Il Tari Mod. 35 - Marcianisi
146 CE	Giusti Giuseppina	Centro Orafo Il Tari Mod. 27 - Marcianisi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività e pertanto sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determine dirigenziali n. 461 del 7 novembre 2011 e n. 74 del 13 febbraio 2012. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero Marchi	Denominazione Impresa	Sede	Punzoni Restituiti	Punzono non Restituiti
70 CE	F.F. SAS di Filipponi Enrico e C. SAS	Centro Orafo Il Tari Marcianise	2	//
123 CE	Italiana preziosi Srl.	Centro Orafo Il Tari Marcianise	//	//
129 CE	Caravecchia Gina	Centro Orafo Oromare Marcianise	4	//
132 CE	Gold Dream Srl	Centro Orafo Oromare Marcianise	2	//
138 CE	Teco di Teresa Condito	Via Roma, 52 S. Maria C.V.	2	//
162 CE	Napolitano Alfredo	Via Kennedy, 8 Caserta	2	//

12A02889

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di San Filippo del Mela - Edipower S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000049 del 8 marzo 2012, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edipower S.p.A., con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di San Filippo del Mela (ME), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A03411

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sungate 5 mg/ml».

Provvedimento n. 134 del 28 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario SUNGATE 5 mg/ml - sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezione: astuccio con 1 siringa da 1 ml - A.I.C. n. 104033016.

Titolare A.I.C. : Società ACME Srl con sede in Cavriago (RE), Via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale 01305480350.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB n. B.II.f.1.b1 - estensione periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 60 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquido».

Provvedimento n. 106 del 16 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12 % Liquido.

Confezioni:

Tanica da 1 litro A.I.C. n. 102463015;

Tanica da 5 litri A.I.C. n. 102463027;

Tanica da 10 litri A.I.C. n. 102463039.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC) - C.F. 00136770401.

Oggetto: Variazione IB - A.2.b: modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: LIQUIBAC.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quentan 3mg/ml soluzione iniettabile»

Provvedimento n. 121 del 22 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario QUENTAN 3mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml. A.I.C. n. 100250012;

flacone da 250 ml. A.I.C. n. 100250051.

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH – Ingelheim am Rhein – Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c – C.F. 00421210485.

Oggetto: Variazione tipo IB: B.II.f.1.z.: modifica introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni poste in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 181/2011 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0003705/MA004.A007/GEO-L-90 del 7 marzo 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 181/2011 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 ottobre 2011, concernente gli adeguamenti, per il 2012, di limiti, contributi e prestazioni previsti dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza e dal Regolamento sulla contribuzione, ad eccezione del secondo paragrafo del punto elenco 1, della medesima.

12A03272

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione alla società RINA Services S.p.A. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 9 marzo 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo RINA Services S.p.A., con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo RINA Services S.p.a. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione, Prova (sistema 1) per la famiglia di prodotto di cui al mandato M/111, limitatamente alle norme, sistemi di attestazione e requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione già rilasciata con decreto 17 marzo 2005 del Ministero delle Attività Produttive è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03273

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-070) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00